

377/01

377/01



ISTRUZIONI PER L'USO

**Manualetto per la sopravvivenza del
tifoso**

E' un'iniziativa del:



Il **Progetto Ultra**, promosso dall'Unione Italiana Sport Per tutti, considera le curve degli stadi (e dei palazzetti) come i principali luoghi di aggregazione sociale dei giovani, e si pone essenzialmente due obiettivi:

- **difendere** i valori legati alla cultura popolare del tifo
- **limitare** i comportamenti intolleranti tramite un lavoro di tipo sociale portato avanti insieme agli stessi tifosi.

Progettoultranews:

Supplemento di Areauisp - periodico di sport e cultura dell'Uisp –

Direttore responsabile: Daniele Borghi

Autorizzazione: Tribunale di Bologna n° 4236 del 7/10/72

Stampato a Bologna, Sede Progetto Ultra c/o Uisp,

Via Riva Reno 75/3 – Tel. 051-236634

Hanno collaborato a questo numero: Carlo, Giusy, Maurizio, Daniela, Enza e Antonio

Hanno prestato consulenza legale gli avv. Francesca Curi, Giorgio Stella e Lorenzo Contucci

Per le vignette: Alessio, Saso e Giò

Questa Fanzine è scaricabile dal sito www.progettoultra.it .

All'interno del sito è attiva una e-mail per consulenza legale gratuita online

legale.online@progettoultra.it

Per problemi legali urgenti, contattare lo 051-236634

INTRODUZIONE

Questo manualetto si propone di informare sulle nuove disposizioni in materia di tifo violento (Legge 377/01).

Il taglio è critico, polemico e – a tratti – ironico.

La storia, infatti, ci insegna che **trent'anni di misure sempre più repressive** tredici anni di Leggi Speciali sempre più punitive, **non hanno risolto** il problema della violenza negli stadi.

Dati alla mano, gli incidenti **non** sono diminuiti sensibilmente, casomai è mutata la tipologia (prima più frequenti incidenti tra opposte tifoserie, ora molti **più incidenti tra ultras e forze dell'ordine**).

Certo, la presenza massiccia delle Forze dell'Ordine ha anche funzionato come deterrente ma spesso una **militarizzazione** degli stadi così evidente ha contribuito a creare maggiori **tensioni e conflitti**.

1994

5.500 uomini impiegati ogni domenica nel lavoro di ordine pubblico allo stadio.

2002

10.500 uomini: quasi il doppio

ma gli spettatori sono diminuiti!!!

Anche gli stessi **dati** forniti dal Ministero degli Interni (gennaio 2002) sui primi 4 mesi di applicazione della **nuova Legge** ci lasciano un po' perplessi.

<u>Ci viene detto</u>	<u>Ma non ci viene detto</u>
in maniera trionfalistica, che sono in calo gli incidenti (-21%)	che una sensibile diminuzione degli incidenti la si poteva registrare anche nei primi mesi di applicazione delle precedenti leggi in materia di tifo violento (1989; 1995) e che, poi, tutto è tornato come prima
che c'è un forte aumento di arresti e di divieti d'accesso agli stadi	che, questa Nuova Legge, con l'enorme discrezionalità che offre in sede di applicazione, più che essere uno strumento contro chi è responsabile di violenza, sancisce ufficialmente la criminalizzazione del tifo organizzato

Così, tra i numeri snocciolati delle persone denunciate diffidate o arrestate, compaiono anche tifosi **denunciati** perché si sono coperti in parte il viso per difendersi dal freddo o **diffidati** per aver lasciato cadere un fumogeno dopo averlo utilizzato per la coreografia o, ancora, **arrestati** per aver scavalcato una recinzione allo scopo di vedere la partita in un settore migliore (scorrettezza certo, ma non così grave da meritarsi un arresto!!!)

Forse ragioniamo controcorrente ma non possiamo non **chiederci se**, invece di varare l'ennesima legge super-repressiva, non sarebbe stato più utile apportare alcuni correttivi e miglioramenti alle vecchie leggi e affiancarli a misure alternative, misure non di coercizione, ma di **carattere sociale**?

Insomma, forse sarebbe stato opportuno considerare il **popolo delle curve** non solo come un problema di ordine pubblico, ma anche **come un'aggregazione sociale**, e cominciare ad adottare **misure di intervento sociale** non volte a reprimere e controllare, ma capaci di valorizzare le energie positive presenti in quel mondo e di **lavorare sulla mediazione dei conflitti** (come è ormai consuetudine fare in altri ambiti del sociale).

Una sola cosa ci è chiara:

maggior repressione e sempre più pressanti forme di controllo sociale porteranno sempre più acqua al mulino di una progressiva **modernizzazione del calcio**.

Un **calcio moderno** pronto a sacrificare la passione e il colore del tifo organizzato (e qui non si parla tanto di violenza), in nome del profitto e del libero mercato, per trasformare ogni **singolo tifoso in un semplice consumatore**, in uno spettatore acquirente del prodotto calcio.

Di qui gli scenari presenti e futuri:

- norme per ostacolare le trasferte dei tifosi e per favorire gli abbonamenti alle **tv a pagamento**;
- calcio in tv a tutte le ore e tutti i giorni (sempre a pagamento);
- progetti di **nuovi stadi superconfortevoli** destinati ad un pubblico selezionato e disposto a **straspendere**;
- biglietti sempre più cari; divieto di assistere in piedi alle partite.

Nel **calcio del futuro** forse non sarà visibile la violenza (però non diminuirà, **anzi**, sarà solo - come accade in Inghilterra - lontana dagli spalti e dagli occhi indiscreti di telecamere e Polizia) ma ci sarà tanta tristezza.

Sparirà l'anima
vera del calcio

la **passione**,
i **colori** e quei **canti** che rendono
tanto lo stadio simile a una sagra paesana,
sostituita dalla compostezza di un **pubblico**
formato salotto televisivo

Rimarranno
tollerati da tutti

Doping
risse tra giocatori
partite truccate
che garantiranno, rispettivamente, maggiori
prestazioni, pathos televisivo e facili guadagni
a gente senza scrupoli



DELLA SERIE “PROVVEDIMENTI INUTILI O DANNOSI!?!?!?!”


EMERGENZA!!!!

EMERGENZA !!!!

EMERGENZA!!!!

Febbraio 2000: La **Federcalcio**, in accordo con il Governo, vara la seguente **Normativa** (qui è solo riassunta) contro l'esposizione di **striscioni violenti e razzisti**

- ⇒ *Il responsabile dell'Ordine Pubblico dello stadio qualora ritenga che uno o più striscioni esposti dai tifosi siano d'incitamento alla **violenza o alla discriminazione razziale**, ha facoltà di rivolgersi ai collaboratori dell'arbitro per ordinare la **sospensione della partita**;*
- ⇒ *Se lo striscione non verrà rimosso, trascorsi **45'** dalla **sospensione** o dal mancato inizio l'arbitro dichiarerà **chiusa la gara** e invierà rapporto agli Organi di Giustizia sportiva che adotteranno come provvedimento lo **0-2 a tavolino**.*



Risultato

a due anni dall'entrata in vigore questa disposizione non è mai stata applicata (forse perché alla **Federcalcio** non si erano resi conto che eventuali **striscioni "fuorilegge"** di solito non vengono appesi per tutta la partita ma esposti solo per qualche minuto).

L'unico **effetto indiretto** che pare abbia ottenuto questa norma, è stato l'attenzione spasmodica nel **controllo degli striscioni all'ingresso dello stadio**, tanto da portare spesso anche al **sequestro** di striscioni il cui carattere violento o razzista sarebbe tutto da verificare.

Ad esempio, in occasione della **settimana di protesta** contro la Nuova Legge (21-28 ottobre 2001) a Torino, Udine, Perugia, Montevarchi...., sono stati **sequestrati**, non si capisce con quale motivazione, striscioni recanti la scritta: **"Leggi Speciali: oggi per gli ultras – domani in tutta la città"**.



Giugno 1999: il **Governo**, in accordo con le Ferrovie dello Stato, dispone l'**abolizione dei treni speciali** per i tifosi. Disposizione che doveva servire per limitare episodi di violenza e vandalismo.

Peccato che, al momento dell'entrata in vigore di questa norma, **nessuno** si sia chiesto in che **modo** dovessero **viaggiare** i tifosi, specie quando erano numerosi, per andare in trasferta!!!

Risultato

maggior utilizzo di **pullman o di mezzi propri** da parte dei tifosi; maggiori disagi per i viaggiatori e per i tifosi se viene utilizzato un **treno di linea** per la trasferta; forti **lamentele** da parte delle stesse **Forze dell'Ordine** perché così anche per loro risulta più difficile e più oneroso riuscire a controllare le tifoserie numerose (tanto che, in alcuni casi, vengono predisposti, all'ultimo momento, dei treni per i tifosi chiamati non più speciali, ma **straordinari** proprio per aggirare il provvedimento);

Ulteriore conseguenza

potenziamento del servizio di **controllo e di scorta** – spesso dalla città di partenza fino allo stadio - dei mezzi utilizzati dai tifosi in **trasferta**. Strade, autostrade, caselli, autogrill sono presidiate dalle Forze dell'Ordine che controllano i tifosi imponendo **divieti assoluti itinerari obbligati e soste forzate**.

Questa strategia di **controllo**, efficace nel caso di possibilità di incontro (e di scontro) tra gruppi rivali nel corso del tragitto, è spesso **applicata rigorosamente** a prescindere dalla pericolosità della trasferta.

Si arriva così a limitare, anche in assenza di "rischi", **la libertà** di movimento di quei tifosi che, invece di essere catapultati direttamente allo stadio, preferirebbero potersi **fermare** liberamente in qualche autogrill (perché, magari, se la fanno addosso), visitare la città ospitante, o andare a **mangiare** in un ristorante prima di entrare a vedere la partita.



Estate 1999: a fianco dell'abolizione dei treni speciali la Lega Calcio di A e B emana una disposizione che **vieta la vendita di biglietti per il settore ospiti nel giorno della partita.**

L'obiettivo doveva essere quello di evitare l'arrivo in città di tifosi senza biglietto e di avere sempre un controllo sul numero di tifosi ospiti presenti il giorno della partita.

Risultato: **Allucinante!!!!**

Infatti, ad eccezione dei gruppi organizzati spesso provvisti di tagliandi, **molti tifosi** arrivano comunque nella città ospite senza biglietto.

I MOTIVI?

I più frequenti e difficilmente conciliabili con una forzata prevendita dei biglietti, possono essere:

- 1°.** la decisione di andare in trasferta presa **all'ultimo momento** (perché la squadra va bene, perché la partita è importante.....);
- 2°.** la convinzione che, una volta arrivati a destinazione, il **biglietto**, in un modo o nell'altro, **si trova**;
- 3°.** l'impossibilità o la **difficoltà**, per i tifosi che **non vivono nella città** da cui proviene la squadra, di **comprare** un biglietto in prevendita (pensiamo solo che, lo scorso campionato, da Reggio C. partivano in 500 per seguire la squadra a Milano o a Torino e si ritrovavano allo stadio in 3.000, molti dei quali in cerca di biglietto).

E così, una volta giunti a destinazione, dopo aver macinato km, i tifosi senza biglietto cercano comunque di entrare allo stadio in tutti i modi (o acquistando biglietti dai bagarini – **incentivando così il mercato nero** – o acquistando biglietti di altri settori (così finiscono **mescolati con tifosi di casa**) o, magari, provando a **forzare** per entrare.

In questo contesto alcune società di calcio, accortesi dell'inutilità del provvedimento, tendono giustamente a non prenderlo in considerazione e a vendere il giorno della partita, i biglietti del settore ospiti ancora disponibili.

*Abbiamo il forte sospetto che queste **norme** (abolizione treni speciali e divieto di vendita biglietti settore ospiti) **siano servite** più che a limitare gli episodi violenti, ad **incentivare l'utilizzo della pay-tv, scoraggiando le trasferte.***

*La conferma ci viene anche dalle molte dichiarazioni rilasciate dagli esponenti dei vertici del calcio sull'argomento. Ad esempio, **Nizzola** afferma che: "il nostro obiettivo è di avere, in un prossimo futuro, tifosi, sportivi che abbiano un **abbonamento** in tasca per andare a vedere la propria squadra **quando gioca in casa** ed un **abbonamento alla pay-tv** per seguirla **quando gioca fuori**" ("Nizzola: ma i controlli spettano allo Stato" in *Il Mattino* del 28/5/1999)*



La nuova legge 377/2001

(con le modifiche e le novità introdotte alla vecchia Legge 401/89)

ART. 6, comma 1

Il questore può disporre il **divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive**, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di **persone** che risultano **denunciate o condannate** anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni, per i seguenti reati:

- a) aver **portato fuori** dalla propria abitazione armi, mazze ferrate o **bastoni ferrati** o sfollagente, noccoliere; oppure senza giustificato motivo bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, **mazze, tubi, catene**, fionde, **bulloni**, sfere metalliche, nonché qualunque **altro strumento utilizzabile per l'offesa alla persona** (sono **escluse** da questa lista le **aste da bandiera** a patto che vengano utilizzate come strumento di tifo e non di offesa);




- b) aver indossato **casco protettivo** o qualunque altro mezzo atto a rendere **difficoltoso il riconoscimento** della persona;
- c) essersi recato nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive con **emblemi o simboli** propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi **l'incitamento** alla discriminazione o alla violenza **per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**;



- d) aver **lanciato corpi contundenti** o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, **in modo da recare un pericolo per le persone**, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime;
- e) aver **superato** indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, **una recinzione o separazione dell'impianto**, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime, aver invaso il campo ove dal fatto **ne derivi pericolo concreto per le persone (N.B. non per invasioni festose)**;

inoltre, il Questore può disporre il **divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive** (...) nei confronti di **persone** che:

- f) abbiano preso **parte attiva in episodi di violenza** su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- g) o che nelle medesime circostanze **abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza**, con ciò intendendosi la **specifica** istigazione alla violenza.(?????)



Non si diffida
perché
inneggiamento
generico

Si diffida
perché
specifica in
che modo !



ART. 6, comma 2

Alle **persone "diffidate"** il **Questore** può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, **di comparire** personalmente **una o più volte** in orari prestabiliti, **nell'ufficio o**

comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato, o in altro indicato, **nel corso della giornata** in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. (nella **Legge precedente** la firma era limitata al solo **orario della partita** e aveva durata massima di **un anno**)

ART. 6, comma 3

L' **"obbligo di firma"** ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione **successiva alla notifica** all'interessato. Tale prescrizione viene comunicata immediatamente al **Procuratore della Repubblica**, che se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, entro quarantott'ore dalla notifica del provvedimento **ne chiede la convalida al Giudice** per le Indagini Preliminari.

ART. 6, comma 5

La "diffida" e l'"obbligo di firma" non possono avere durata superiore a **tre anni**.


In teoria: la durata dovrebbe variare a seconda delle ipotesi di reato contestate; in pratica: molte Questure tendono a diffidare indistintamente per tre anni

ART. 6, comma 6

Coloro che **contravvengono** alla "diffida" e all'"obbligo di firma" sono puniti con la reclusione da **tre a diciotto mesi, o con la multa fino a 3 milioni**. E' consentito **l'arresto in flagranza** nei confronti delle persone che **contravvengono alla "diffida"** del Questore (**cioè se, a ridosso della partita, sono pizzicati nelle vicinanze dello stadio o nei luoghi di transito dei tifosi**). Nell'udienza di convalida di tale arresto il giudice può disporre come misura coercitiva l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art.282 c.p.p.) ed il divieto od obbligo di dimora in un determinato luogo (art.283 c.p.p.).

ART. 6 bis, comma 1

Chiunque **lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici**, in modo da creare **pericolo per le persone**, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime **è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni**.



ART. 6 bis, comma 2

Chiunque **supera** indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, **una recinzione o separazione dell'impianto**, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime invade il terreno di gioco, **è punito**, se dal fatto deriva un **pericolo concreto** per le persone (**non per invasione festosa**), **con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni**.

ART. 8, comma 1 bis

Nel caso di **reati** commessi con **violenza** alle persone o cose in occasione o a causa i manifestazioni sportive (ad esempio violenza o resistenza a pubblico ufficiale), nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli che disciplinano **l'arresto obbligatorio in flagranza – cioè sul fatto - (art.380 c.p.p.) e quello facoltativo (art.381 c.p.p.)**, e per i casi di cui all'art. 6 bis, comma 1 (lancio oggetti), si applicano gli articoli che disciplinano **l'arresto facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) e il fermo di indiziato di reato (384 c.p.p.)**– **quest'ultimo si può applicare non solo in flagranza ma, in certi casi, anche successivamente**.

ART. 8, comma 1 ter

L'arresto o il fermo si applicano anche a coloro i quali contravvengono la "diffida", ma **non a coloro che non si sono presentati per la firma negli uffici della questura**.

ART. 8 bis

Per coloro i quali:

1. contravvengono la "diffida" e l'"obbligo di firma",
2. lanciano materiale pericoloso,
3. scavalcano o invadono il campo in occasione di manifestazioni sportive;
4. commettono reato durante o in occasione di manifestazioni sportive



opera il **regime processuale del giudizio per direttissima**, salvo che siano necessarie speciali indagini.

ART. 8 ter


Le norme di questa legge **si applicano anche** ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive **durante i trasferimenti** da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

Per problemi legali urgenti, contattare lo 051-236634

Tifosi in Trasferta



La "Direttissima"!!!



CONSIGLI IN PILLOLE

QUANDO SCATTA LA DIFFIDA?

A) Se si è stati **denunciati o già condannati** per i seguenti reati:

porto abusivo d'arma (art.4, I e II comma, L. 18/4/1975, n.110); **travisamento del volto** (art.5 L. 22/5/1975 n.152); **condotte di incitamento alla discriminazione razziale** (art.2, comma II, DL. 26/4/1993, n.122; convertito nella L.25/6/1993, n.205); **lancio di oggetti pericolosi** (art.6 bis, comma I, L.377/2001); **scavalcamento di recinzioni o invasione di campo** (art.6 bis, comma II, L.377/2001).

oppure

B) Se si è stati denunciati o condannati per aver **preso parte attiva ad episodi di violenza** su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive, ovvero nelle medesime circostanze si è stati segnalati per aver **incitato, inneggiato, o indotto alla violenza**

In questi casi il **Questore** può (si tratta di un provvedimento amministrativo che può assumere a sua completa discrezione e senza un controllo giudiziario) disporre il **divieto di accesso** ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Tale prescrizione può avere durata da un giorno, fino a tre anni.

COSA FARE SE SI RICEVE UNA DIFFIDA RITENUTA “INGIUSTA” O “IMMOTIVATA”?

E' bene chiarire che **prima** di ogni altra cosa **deve essere notificato**, con lettera (o tramite convocazione al commissariato), l'inizio del procedimento amministrativo, che sfocerà nell'emissione della diffida. Se viene saltato questo passaggio – **a meno che la Questura non richiami ragioni di urgenza** - si può fare immediato **ricorso al T.A.R** (Tribunale Amministrativo Regionale). eccependo la **violazione degli artt. 7 e 8 L.241/1990** (è la Legge sulla **trasparenza amministrativa**).

Il consiglio, però, per chi si ritiene colpito ingiustamente, è quello di non aspettare la notifica della diffida per muoversi, ma agire **immediatamente** consultando subito i dettagliatissimi

piani di difesa contenuti nei seguenti siti internet: www.progettoultra.it
www.tifonet/asromaultras www.fdl.it , www.utenti.tripoid/studiolegalecontucchi

Naturalmente, **anche dopo** la segnalazione di inizio del procedimento amministrativo e **fino** all'arrivo della **vera e propria diffida** si può tranquillamente continuare ad andare allo stadio.

Una volta notificata la diffida, per impugnarla si possono percorrere due strade:

a) il **ricorso gerarchico al Prefetto**, entro 30 giorni (è il percorso più veloce **ma quasi sempre inefficace**). Nel ricorso si presenta la propria memoria difensiva (o redatta da un avvocato o fatta in proprio prendendo spunto dai fac-simile disponibili sui siti citati) allegando il **certificato dei carichi pendenti** e, soprattutto per chi è incensurato, **il certificato del Casellario giudiziale**. Il Prefetto ha facoltà di rigettare il ricorso (**capita molto spesso!**) entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso;

b) ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale** chiedendo subito, attraverso l'avvocato (è necessario) la **sospensiva** in attesa del giudizio (difficile da ottenere, ma nel giro di uno o due mesi sono tenuti a rispondere) . Per arrivare al **giudizio**, invece, la **procedura, purtroppo, è molto lunga e un po' costosa** (minimo un anno o due di attesa; 250 Euro circa di spese più l'onorario dell'avvocato). Rimane, comunque, **una soluzione valida** a fronte delle nuove disposizioni di legge, che prevedono un divieto di frequentare gli stadi, verosimilmente comminato nella misura massima di 3 anni.



Esiste anche una terza strada: verificare, con l'ausilio di un avvocato, se la **denuncia che ha dato vita** al procedimento penale e alla diffida, **è stata archiviata** (solitamente, nel giro di 6 mesi/1 anno si concludono le indagini e si decide se rinviare a giudizio o meno). Se il procedimento penale è stato archiviato non è per niente detto che automaticamente la diffida decada. Bisogna spesso intervenire direttamente per annullare la diffida. Così il vs. avvocato chiederà **istanza di revoca della diffida al Questore** motivando come, con **l'archiviazione del procedimento penale** (copia del decreto d'archiviazione va allegato), siano **venuti meno** i presupposti che avevano dato origine al provvedimento di diffida.

Scontata la diffida si può tornare a frequentare gli stadi, ma **è meglio portarsela dietro**, almeno per il primo periodo, perché chi controlla l'ingresso potrebbe non avere la lista aggiornata dei "non graditi" e non credere, di conseguenza, che la diffida sia scaduta.

CHE COSA e' L'OBBLIGO DI FIRMA, E CHE RAPPORTI HA CON LA DIFFIDA?

Si tratta di una limitazione aggiuntiva **alla diffida**, che il **Questore** può disporre come ulteriore prescrizione.

La prescrizione comporta **l'obbligo di comparire (tenendo, però, conto della attività lavorativa della persona)** nel **corso della giornata** in cui si svolge la manifestazione sportiva, **una o più volte, nell'ufficio o comando di polizia** del luogo di residenza. Quando viene notificato questo provvedimento, nella lettera deve essere contenuto l'avviso che si ha **facoltà (entro 48 ore!!) di presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari**.

Un consiglio spassionato per chi si ritiene colpito ingiustamente: da questo momento è bene rivolgersi immediatamente ad un **avvocato e/o consultare** i fac-simili sulla memoria difensiva sui siti già citati. L'obbligo di firma viene, infatti, comunicato immediatamente al **P.M.**, il quale entro **48 ore** ne chiede la **convalida al G.I.P.** che ha, a sua volta, 48 ore di tempo per decidere. (*NB.: se la convalida del G.I.P avviene dopo le 96 ore da quando il fascicolo è pervenuto al P.M., l'obbligo di firma cade*)

Allo stato attuale il **rimedio migliore** è comunque quello di difendersi davanti al **G.I.P. entro le 48 ore con un avvocato**: se la diffida è ingiusta o illegittima, il **G.I.P.** – è già successo che

abbia interpretato in questo modo la Nuova Legge - potrebbe **annullare** non solo l'obbligo di firma, **ma l'intero provvedimento (cioè anche la diffida)** del Questore secondo la giurisprudenza di legittimità!!! Quando il G.I.P. **non convalida** bisogna **quindi leggere attentamente** cosa **scrive** (se scrive che non convalida l'obbligo di presentazione vuol dire che non si deve firmare ma permane il divieto d'accesso agli stadi, se **non convalida il provvedimento** del Questore vuol dire che decade anche il divieto di frequentare gli stadi).

Contro **l'obbligo di firma** è possibile anche il **ricorso in Cassazione** (tramite avvocato) che accoglie o respinge la richiesta in **6-8 mesi**. Anche in questo caso vi due **recentissime sentenze** che hanno disposto:

1. la **cessazione**, non solo dell'obbligo di firma, ma anche del divieto d'accesso (cioè **dell'intero provvedimento** disposto dal Questore);
2. una **maggiore attenzione** da parte del GIP nel leggere le memorie difensive e **nel presentare le motivazioni** per l'eventuale convalida del provvedimento (*non possono, come spesso accadeva prima, convalidare il provvedimento senza leggerlo attentamente*)

Se in un giorno di partita un diffidato con obbligo di firma ha l'esigenza di andare in un luogo **lontano** dal commissariato nel quale normalmente firma, può fare richiesta - motivandola - al Questore (almeno 15 giorni prima) per presentarsi a firmare nella caserma di un'altra città. Ottenuto l'assenso (che, purtroppo, non è scontato), si deve **ricordare** di farsi rilasciare un **verbale** dal quale risulti che quel giorno ha regolarmente adempiuto all'obbligo di firma.

Se si lavora (bisogna provarlo) nel giorno e **negli orari** indicati per la firma, si può fare **richiesta** di sospensione o spostamento dell'obbligo di firma in orari che **non** coincidano



con l'impegno lavorativo

SE NON SI PRENDONO IN DEBITA "CONSIDERAZIONE" QUESTI DUE PROVVEDIMENTI?

Massima attenzione!!! **Chi contravviene sia al divieto di frequentare stadi e zone annesse, sia chi non si presenta per la firma negli uffici della polizia commette un reato**, punibile con la reclusione da **3 a 18 mesi**, o con la multa fino a **3 milioni** (la scelta sulla diversa tipologia di pena – detentiva o pecuniaria– è affidata **esclusivamente al giudice**). Inoltre, **chi viene scoperto** allo o intorno allo **stadio**, essendo stato diffidato, **può essere arrestato** in flagranza di reato; **chi non va a firmare**, invece, viene processato ma **non può essere arrestato** per aver contravvenuto all'obbligo di firma.

DURANTE L'INVERNO, SE FA MOLTO FREDDO, QUANTO CI SI PUO' COPRIRE?

In teoria, quanto serve per non prendere un accidente. In pratica, è meglio stare attenti a **non travisare** il volto (ovvero coprire il viso, in modo da rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento) con sciarpe, baveri del giubbotto, passamontagna, o altro. Questo



comportamento, infatti, **potrebbe essere considerato** da alcuni illecito (il coprirsi il viso costituisce **reato**) e costare una denuncia e l'inizio di un provvedimento di diffida.

SE SI ENTRA ALLO STADIO CON UN ACCENDINO UN FUMOGENO O UNA FIACCOLA, COSA PUO' CAPITARE?

Gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovano all'ingresso dello stadio, possono fare una **perquisizione personale** (sulle donne la perquisizione deve essere eseguita da un'agente donna) e qualora ritengano, **a loro discrezione**, che gli oggetti in possesso del perquisito siano **pericolosi**, possono ritirarli (senza compilare alcun verbale, non trattandosi di formale sequestro, ma solo di divieto di introdurre oggetti "pericolosi" all'interno dello stadio) fatto salvo in ogni caso il **diritto a rientrarne in possesso** al termine della partita, all'uscita dallo stadio **(cosa che, ad oggi, puntualmente non avviene!!!)**.

Ora, tralasciamo i quintali di **accendini e monetine** che vengono regolarmente ritirati all'entrata dello stadio (**a proposito, che fine fanno?!?**) e occupiamoci del caso in cui, invece, venga ritirato un oggetto di valore (affettivo o economico).

In questo caso **si ha diritto - senza per questo dover rilasciare le proprie generalità - ad esigere una contromarca** (tagliando o scontrino, che dir si voglia), per poter ritirare l'oggetto **dalle forze dell'ordine** al termine della partita.

L'averne diritto, purtroppo, non sempre garantisce che si potrà ottenere la contromarca e, di conseguenza, rivedere l'oggetto. In questo caso, **se si hanno delle prove (testimoni, fotografie, filmati)** su chi ha preso in consegna l'oggetto, si può sporgere immediata **denuncia**.

Fiaccole e fumogeni sono da considerarsi **strumenti di tifo** e **non** armi improprie (quindi portarli con sé non costituisce reato!). E', invece, a totale discrezione delle Forze dell'Ordine **se permetterne o meno** l'entrata allo stadio.

Diversa è l'ipotesi in cui qualcuno sia sorpreso ad introdurre o a girare intorno allo stadio con: mazze, bastoni, o qualunque altro strumento atto ad offendere, tale da rientrare nel novero delle cosiddette **armi improprie**. In questo caso gli agenti di P.S. **possono procedere a formale sequestro** e conseguentemente alla **denuncia per porto abusivo d'arma** [in questa eventualità "Il contravventore è punito con l'arresto da **un mese ad un anno** e con

l'ammenda da **lire 100.000 a lire 400.000** (art.4, comma 3 L.110/1975). Ma se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive la pena è aumentata].

La “perquisita” allo stadio



COSA PUO' SUCCEDERE SE DOPO AVER ACCESO UNA TORCIA O UN FUMOGENO LI SI LASCIA CADERE A TERRA, MAGARI SPENTI?

Non dovrebbe succedere niente, perché introdurre materiale pirotecnico all'interno dello stadio non è reato (anche se possono decidere di non farlo entrare), così come l'utilizzo a fini coreografici dello stesso.

Per incorrere nel delitto di lancio di materiale pericoloso, tra cui sono specificatamente compresi anche "gli artifici pirotecnici" (art.6 bis, comma 1, L. 377/2001), **è necessario che il comportamento crei un pericolo per le persone.** Se un agente, troppo zelante, dovesse lo stesso ritenere di procedere alla denuncia e all'arresto in flagranza (a ciò autorizzato dall'art.8, comma 1 bis L.377/2001), non dovrebbe essere difficile per il legale di fiducia dimostrare, nell'udienza per la convalida dell'arresto e nel giudizio per direttissima, la mancanza in assoluto, nel gesto, della messa in pericolo dell'incolumità di terzi.



STADIO A

Due poliziotti chiudono un occhio su un comportamento sanzionabile

STADIO B

E' successo al Bentegodi per Verona-Bologna (14/10/2001) quattro denunce per avere lasciato cadere una fiaccola.

La Legge: ognuno la interpreta a modo suo.....

SE SI DOVESSERO SUBIRE TRATTAMENTI TROPPO “SEVERI” DA PARTE DI UNO O Piu’ AGENTI DELLE FORZE DELL’ORDINE, CHE DIRITTI SI HANNO?

Pochi. Se sono in **borghese** si ha il diritto a pretendere **l’esibizione del tesserino**. E’ comunque sempre possibile **denunciare** gli autori di “soprusi”, anche se fanno parte delle Forze dell’Ordine, senonché oltre a **non** essere affatto agevole la loro **identificazione** (si potrebbe auspicare l’introduzione di una riforma, che consenta l’identificazione dell’agente di P.S. tramite un numero di matricola chiaramente visibile sulla divisa, così come già avviene in altri paesi), si frappone l’ulteriore ostacolo della **dimostrazione**, in sede processuale, dell’eventuale sopruso, sulla base di solidi elementi di prova (testimonianze, video, fotografie...).



SE SI VIENE FERMATI DAGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA ALLO STADIO O NEI PRESSI, COSA SI PUO’ FARE?

Gli agenti **possono fermare** e portare in caserma **chiunque** non fornisca le sue **generalità** o sussistano sufficienti elementi per ritenerle false. In questo caso possono trattenerlo, al fine di procedere alla sua identificazione, per il tempo strettamente necessario e comunque non

eccedente le **12 ore**. In ogni modo, si ha diritto ad avvisare un familiare. La polizia giudiziaria **deve dare immediata notizia** dell'avvenuto accompagnamento in caserma al Pubblico Ministero.

Diversa è l'ipotesi in cui gli agenti abbiano **arrestato ovvero fermato** qualcuno in qualità di **indiziato di delitto** (per esempio lo hanno visto lanciare un sasso verso la tifoseria avversaria). In questo frangente gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, redigono il **verbale di arresto** o di fermo, che deve essere **firmato anche dal fermato**, e lo devono trasmettere entro **24 ore** al P.M., il quale a sua volta entro **48 ore** è tenuto a chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari **la convalida del suddetto arresto, o del fermo**. E' bene sapere che sin dal momento dell'arresto, o del fermo, si ha diritto all'assistenza di un legale di fiducia.

L'ARRESTO FACOLTATIVO E IL FERMO DI INDIZIATO (ART. 8, COMMA 1 BIS)?

Per reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione di manifestazioni sportive, quando non vi siano già i presupposti per l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, **si possono applicare** le disposizioni che prevedono **l'arresto facoltativo ed il fermo di indiziato di delitto** richiamate dall' **art. 384 del Codice di Procedura Penale**.

L'art. **384** del codice di procedura penale normalmente **richiede**, per procedere al fermo, che l'indiziato abbia commesso un reato punibile o **con ergastolo o con la reclusione di svariati anni** (cioè per ipotesi di reato molto gravi, quali la **rapina, l'omicidio...**) Al contrario, l'art. 8, comma 1 bis, della Legge.377/01 **autorizza** al fermo i tifosi indiziati di reati, la cui pena è di molto **inferiore** (vedi per esempio: ingiurie, resistenza o violenza a pubblico ufficiale, ecc.). Il **fermo** si ha **fuori** dai casi di **flagranza**, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il **pericolo di fuga** e si tratti di persona **gravemente indiziata di un delitto**.

Dopo essere stato arrestato o fermato si ha il **diritto a nominare un difensore di fiducia**. Non oltre le 24 ore gli agenti di P.G. devono trasmettere il verbale dell'arresto o fermo al P.M. Devono, inoltre, darne notizia ai familiari. Entro 48 ore dall'arresto o dal fermo il P.M. deve chiedere la convalida al giudice, il quale entro le 48 ore successive fissa l'udienza per la convalida.



NEL CASO IN CUI ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA FACCIA SEGUITO IL PROCESSO PER DIRETTISSIMA, CHE FARE?

Se si sono **violate** le disposizioni riguardanti la diffida, o quelle che impongono l'obbligo di firma, o se si è **lanciato** materiale pericoloso, o **scavalcato ed invaso** il campo di gioco, o commesso un **reato** durante o in occasione di manifestazioni sportive, **si procederà con giudizio direttissimo**.

A questo punto si impone necessariamente la presenza di un legale (è preferibile, naturalmente, che sia un avvocato penalista, esperto nel settore).

Essere processati per **direttissima** vuol dire che il P.M. può presentare direttamente l'imputato davanti al giudice (**entro 48 ore dall'arresto; oppure, previa convalida dell'arresto, entro i successivi 15 giorni**) per il processo per direttissima, sulla base delle prove di cui dispone (ciò significa che non procede ad ulteriori indagini). Qualora, invece, siano necessarie indagini speciali, sarà possibile procedere con rito ordinario, instaurando cioè un normale processo.

AUTOTUTELA

Ricordatevi che, per tutelarvi al meglio da possibili errori e disguidi, è meglio se cominciate ad andare in trasferta muniti di **macchine fotografiche** (magari usa e getta) e di **piccole videocamere**. La documentazione potrebbe rivelarsi molto utile per tirare fuori da possibili **guai** voi o i vostri amici.

Ricordatevi, inoltre, che se qualcuno viene **arrestato (specialmente in trasferta)**, la prima cosa che deve essere fatta è quella di **sentire un avvocato**. Se non avete dietro un nominativo o un numero di avvocato e siete in difficoltà, potete, in ogni momento, chiamare il numero del Progetto Ultrà **051-236634** che vi metterà immediatamente in contatto con uno dei legali in rete esperti del settore.

Accade a Roma (veramente!!)
ma SUCCEDE anche altrove – che un solerte agente addetto alle tifoserie
ospiti, spesso le provochi aprendosi la divisa e mostrando fiero una maglietta
di un gruppo ultrà



“*Siete mai entrati in uno stadio vuoto? Fate la prova. Fermatevi in mezzo al campo ed ascoltate. non c'è niente di meno vuoto di uno stadio vuoto. Non c'è niente di meno muto delle gradinate senza nessuno.*”

(Edoardo Galeano, da Splendori e miserie del gioco del calcio)

